Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 giugno 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 22 maggio, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Gordon Gale Crean, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Canadà.

(4542)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1964, n. 391.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Fioravanti » di Bologna.

N. 391. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Fioravanti », di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 392.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1963, n. 2155.

N. 392. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene modificato il dispositivo del precedente decreto del 28 dicembre 1963, n. 2155 come segue:

Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'Ordinario diocesano di Massa Marittima in data 15 dicembre 1962, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di Santa Lucia V.M., in frazione Pomonte del comune di Marciana (Livorno) con la Parrocchia di Santa Chiara nel comune di Marciana Marina.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 393.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Foggia.

N. 393. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 1° maggio 1959, integrato con dichiarazione e postilla rispettivamente del 31 ottobre e 14 novembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano nel comune di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1964.

Variazione della composizione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per il biennio 1964-1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e l'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, registro n. 1, foglio n. 373, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della predetta Giunta per il biennio 1964-65;

Vista la nota 21 febbraio 1964, con la quale la Prefettura di Torino, in considerazione del trasferimento ad altra sede del direttore di sezione Cucchiara dottor Giuseppe, designa quale componente effettivo della Giunta il direttore di sezione Mineo dott. Giuseppe e quale supplente il direttore di sezione Cannata dottor Francesco;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I direttori di sezione della Prefettura di Torino Mineo dott. Giuseppe e Cannata dott. Francesco sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta fino alla scadenza del biennio 1964-1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1964

SEGNI

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1964
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 348. — CESSARI

(4785)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1964.

Conferimento della decorazione dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Per le singolari benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro » ai signori:

Anselmetti Giovanni, Piemonte - Meccanica e mineraria;
Bertoni Vezio, Emilia - Meccanica;
Borelli Ariodante, Liguria - Confezioni;
Cameli Filippo, Liguria - Armatoriale;
Coin Alfonso, Veneto - Commercio;
Cova Fedele, Lazio - Autostrade;
Crespi Aldo, Lombardia - Editoriale;
D'Agostino Matteo, Campania - Materiali edilizia;
Falck Bruno, Veneto - Siderurgia;
Franzoni Francesco, Piemonte - Meccanica;
Gabrielli Minganti Gilberta, Emilia - Meccanica;
Gadola Ambrogio, Lombardia - Edilizia;
Gori Leopoldo, Toscana - Oreficeria;
Marazzi Pietro, Emilia - Ceramica;
Micalizzi Giacomo, Lombardia - Tessile;
Monti Vincenzo, Abruzzo - Abbigliamento;
Palazzoli Federico, Lombardia - Elettrotecnica;
Rota Francesco, Piemonte - Credito;
Samaritani Aldo, Lazio - Edilizia;
Verdesi Giordano Bruno, Lazio - Elettronica;
Zoppas Riccardo Augusto, Veneto - Elettrodomestici.

Il Ministro per l'industria ed il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1964

SEGNI

MEDICI

(4710)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 90 dell'11 aprile 1964, concernente l'ordinamento della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale del Commercio interno e dei consumi industriali sono i seguenti:

1) Provvedimenti non discrezionali in applicazione delle norme in vigore per i magazzini generali.

2) Provvedimenti non discrezionali relativi a ricorsi gerarchici in materia di commercio.

3) Restituzione agli interessati di somme erroneamente pagate per inserzioni nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni e delle Società a responsabilità limitata.

4) Provvedimenti di esonero di strumenti metrici dalla verificazione (art. 8 del regolamento per la fab-

bricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226).

5) Emissione di mandati di pagamento per spese già autorizzate con provvedimenti formali.

6) Atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione.

7) Provvedimenti non discrezionali, in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato.

8) Determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, sono i seguenti:

Comuni a tutte le divisioni e uffici

1) Richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero, di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione.

2) Trasmissione alla Ragioneria centrale di atti soggetti a visto ed a registrazione.

3) Tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari.

Divisione I

1) Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi a pratiche di carattere generale o comunque interessanti la competenza di più divisioni della Direzione.

Divisione II

1) Adempimenti istruttori e richiesta di dati e notizie per l'approntamento di studi, redazione di monografie ed esecuzione di indagini economiche e commerciali.

2) Adempimenti istruttori per rilevazioni periodiche di fenomeni economici in collaborazione con le Camere di commercio, industria e agricoltura e con gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

3) Richiesta di elementi per l'approntamento di studi riguardanti la distribuzione.

Divisione III

1) Atti istruttori e di mera esecuzione riguardanti i regolamenti di mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici e di regolamenti comunali di polizia urbana.

Divisione IV

1) Atti istruttori relativi alle richieste di parere sulle domande di soggiorno in Italia inoltrate da stranieri.

2) Atti istruttori e di mera esecuzione relativi all'esame dei bilanci ed alle nomine degli organi amministrativi e di controllo degli enti fieristici.

3) Atti istruttori relativi alle richieste di finanziamenti a medio termine al commercio, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Divisione V

1) Atti istruttori relativi ai ricorsi presentati alla Commissione centrale contro i provvedimenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura, in materia di ruoli dei periti e degli esperti.

2) Atti istruttori relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato contro i provvedimenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura, in materia di ruoli degli agenti di affari in mediazione.

3) Atti istruttori relativi alle istanze per l'istituzione e per l'ampliamento dei magazzini generali e per la modifica e la revoca delle autorizzazioni già concesse.

4) Atti istruttori relativi ai depositi cauzionali per i magazzini generali.

5) Atti istruttori relativi alle istanze per l'istituzione, l'ampliamento e la revoca di depositi franchi.

6) Atti istruttori relativi ai ricorsi gerarchici impropri, presentati alle Commissioni centrali degli agenti marittimi raccomandatari e degli spedizionieri.

7) Atti istruttori relativi ai ricorsi gerarchici ed ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, in materia di licenze di commercio.

8) Atti di mera esecuzione relativi ai ricorsi gerarchici, ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ai ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato, in materia di licenze di commercio.

Divisione VI

1) Atti istruttori relativi a Società commerciali, al fine della inserzione di atti sociali nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni e delle Società a responsabilità limitata.

2) Richiesta di notizie e di atti di società commerciali relativi alla concessione dell'autorizzazione per le costituzioni di società, per aumenti di capitale e per emissioni di obbligazioni.

3) Trasmissione di notizie relative alla pubblicazione di atti nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni e delle Società a responsabilità limitata.

4) Restituzione agli interessati di atti che, secondo le norme vigenti, non devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni e delle Società a responsabilità limitata.

Divisione VII

1) Adempimenti istruttori per l'approntamento dei provvedimenti di competenza del Servizio metrico (itinerari dei giri di verificazione periodica; dichiarazioni di emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dalla Zecca; provvedimenti di emissione o verifica o di esonero di strumenti metrici; disposizioni generali relative all'organizzazione e al funzionamento degli Uffici metrici).

2) Adempimenti istruttori relativi al normale funzionamento degli Uffici metrici (dotazione di punzoni e di timbri annullatori; approvvigionamento di registri bollettari e di stampati ordinari; riscontro di elaborati contabili e di prospetti statistici; contabilità patrimoniale; vendita dei corpi di reato).

3) Adempimenti istruttori per l'approntamento di contratti di forniture o di lavori interessanti gli Uffici metrici.

4) Richieste di dati e di notizie per l'approntamento di relazioni sull'attività del Servizio metrico.

Divisione VIII

1) Adempimenti istruttori per l'approntamento di provvedimenti tecnici concernenti l'ammissione a verifica o l'esonero di strumenti metrici.

Divisione IX

1) Adempimenti istruttori per le nomine dei presidenti e dei componenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

2) Richieste di notizie per la costituzione di Commissioni permanenti per l'agricoltura, per l'industria, per il commercio, per la navigazione e per il credito, in base all'art. 13 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011.

3) Adempimenti istruttori per il coordinamento e per l'appoggio di voti e di proposte camerali in materia economica.

4) Richieste di atti, dati e notizie sull'attività della Unione italiana e delle Unioni interregionali e regionali delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

5) Richieste di notizie e di elementi istruttori sulle iniziative concernenti lo sviluppo dei vari settori economici e della produttività (regolamenti per i servizi zootecnici; prescrizioni di massima e di polizia forestale; partecipazione a consorzi industriali; aree di sviluppo industriale; ammodernamento dei metodi e delle attrezzature della distribuzione; uffici di consulenza commerciale; laboratori chimico-merceologici; corsi di istruzione tecnico-professionale; organizzazione di mostre e di esposizioni; provvidenze creditizie; ecc.).

6) Esame degli elenchi delle deliberazioni e dei verbali delle Giunte camerali e relative richieste di notizie e di deliberazioni.

7) Controllo del movimento dei moduli dei certificati di origine e trasmissione dei moduli stessi alle Camere di commercio, industria ed agricoltura richiedenti.

8) Richiesta di dati e notizie per l'approntamento di relazioni sulle iniziative attuate dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Divisione X

1) Adempimenti istruttori per i provvedimenti di organizzazione dei censimenti economici e demografici presso gli Uffici provinciali di statistica.

2) Adempimenti istruttori sulla rilevazione dei prezzi da parte delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

3) Adempimenti istruttori e richieste di dati e notizie per l'approntamento di relazioni e di studi:

a) sull'andamento dei prezzi;

b) sulle giacenze e sul movimento delle merci nei magazzini generali;

c) sui fenomeni di maggior rilievo nel settore commerciale e sui consumi dei principali prodotti soggetti ad imposta di consumo.

Divisione XI

1) Adempimenti istruttori e trasmissione alle Camere di commercio, industria e agricoltura dei decreti ministeriali concernenti l'autorizzazione ad applicare l'aliquota d'imposta.

2) Adempimenti istruttori e richiesta di informazioni e dati relativi:

a) alla erogazione di compensi e di gettoni di presenza ad estranei alle Amministrazioni camerali, a consulenti, ai revisori dei conti, ecc.;

b) ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi delle Camere;

c) alle variazioni di bilancio;

d) alle variazioni dei residui;

e) agli accertamenti dei residui, delle entrate e delle uscite;

f) alle variazioni dell'inventario;

g) alla situazione di cassa, finanziaria e patrimoniale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Divisione XII

1) Adempimenti istruttori e richiesta alle Camere di commercio, industria e agricoltura di informazioni e dati relativi:

a) alla erogazione di contributi;

b) all'acquisto di beni patrimoniali;

c) alla conservazione del patrimonio.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe temporaneamente destinati a mansioni di direttore di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti alla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, sono i seguenti:

Comuni a tutte le divisioni e uffici

1) Adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza.

2) Comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza.

3) Certificazioni relative a pratiche di competenza.

Divisione II

1) Attestazioni sui dati statistici ufficiali rilevati nelle varie Provincie.

Divisione VI

1) Certificazioni e comunicazioni relative alla pubblicazione di atti sociali nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni e delle Società a responsabilità limitata.

Divisione X

1) Attestazioni sui prezzi ufficiali rilevati nelle varie Provincie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: MEDICI

(4631)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1964.

Approvazione delle variazioni ed aggiunte alle norme per il conseguimento del certificato di radiotelefonista valide per le navi da diporto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 258 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1956;

Considerata l'opportunità di meglio adeguare le norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore e quelle previste dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e considerata, altresì, la opportunità di dare attuazione alle vigenti norme internazionali che conferiscono alle singole Amministrazioni la facoltà di stabilire le modalità per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per le navi da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite variazioni e aggiunte alle norme per il conseguimento del certificato di radiotelefonista valide per le navi da diporto che formano parte del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Variazioni ed aggiunte al decreto ministeriale 21 novembre 1956 contenente le norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore.

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 21 novembre 1956, è così modificato:

Il servizio radiotelefonico, a bordo di navi di stazza lorda inferiore a 1600 T. può essere espletato da un operatore munito di un certificato limitato di radiotelefonista, a condizione:

che la potenza nell'antenna dell'onda portante non modulata non superi i 50 Watts;

ovvero che la potenza nell'antenna dell'onda portante modulata non superi 250 Watts, nel caso in cui il comando del trasmettitore non richieda altra manovra che quella di organi di commutazione esterni e semplici, e non occorra alcun regolaggio manuale degli elementi che determinano la frequenza; inoltre, la stabilità di detta frequenza deve essere mantenuta dal trasmettitore stesso entro i limiti della tolleranza stabilita all'appendice 3 del Regolamento delle radiocomunicazioni di Atlantic City (1947).

Art. 2.

Al decreto ministeriale 21 novembre 1956, è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

Art. 2-*bis*. — Per l'uso degli apparati radiotelefonici installati a bordo delle navi da diporto, purchè la potenza dell'apparato non superi i 50 Watts o non si tratti di impianto radiotelefonico rispondente ai requisiti prescritti dalla Sezione XII del decreto ministeriale 22 novembre 1954, il certificato limitato di radiotelefonista di cui all'art. 1 del presente decreto può essere conseguito anche senza il sostenimento dell'esame di cui all'art. 2 purchè l'aspirante dichiari di possedere le conoscenze, pratiche e generali e le attitudini richieste dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il cui contenuto è riprodotto per estratto nell'allegato 1 del presente decreto.

Nella domanda l'interessato dovrà, inoltre, dichiarare:

1) i propri dati anagrafici, di essere in possesso della licenza elementare superiore, di avere buona condotta e di essere cittadino italiano;

2) di essere a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni non conformi al vero il certificato di radiotelefonista gli verrà ritirato.

La domanda dell'interessato dovrà essere vistata dall'Ente concessionario del servizio rtf di bordo.

Il Ministero P. T. si riserva la facoltà di ritirare il certificato di cui trattasi nel caso che venga accertato che l'operatore abbia fatto un uso indebito, o, comunque, irregolare della stazione radiotelefonica.

Art. 3.

Al decreto ministeriale 21 novembre 1956, è aggiunto il seguente art. 8-*bis*.

Art. 8-*bis*. — L'aspirante al conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per navi da diporto, dovrà allegare alla domanda di cui all'art. 2-*bis* i seguenti documenti:

a) due fotografie a mezzo busto, senza cartoncino, formato tessera, firmate, di cui una legalizzata dalla competente autorità;

b) l'attestazione di versamento in c/c, comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 400 a favore dell'Ufficio del registro;

c) l'attestazione di versamento in c/c, comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di L. 400, a titolo di rimborso spese, a favore del Ministero P. T. - Ispettorato generale delle telecomunicazioni Direzione centrale per i servizi radioelettrici.

Il Ministero P. T. all'atto del rilascio del certificato apporrà su di esso la seguente dicitura: « Valido solo per navi da diporto ».

ALLEGATO N. 1

Norme principali di carattere pratico indispensabile per l'uso delle stazioni radiotelefoniche del naviglio minore

1) *Obbligo del segreto delle radiocomunicazioni.*

La concessionaria ed il personale di servizio delle stazioni radioelettriche di bordo sono tenuti, in conformità degli impegni da essi assunti e sottoscritti, a mantenere il segreto della corrispondenza telegrafica e telefonica, a non intercettare corrispondenza diversa da quello destinata alla stazione da essi gestita, a non riprodurre per iscritto, nè comunicare a chicchessia, nè utilizzare per qualsiasi scopo, la corrispondenza involontariamente ricevuta dalla predetta stazione e a non rivelare nemmeno l'esistenza della corrispondenza.

2) *Procedura per la trasmissione e la ricezione dei messaggi.*

La frequenza di 2182 kHz è usata in radiotelefonia sia come frequenza di chiamata che come frequenza di soccorso.

Per effettuare la chiamata occorre pertanto:

accendere l'apparato;

sintonizzare il ricevitore ed il trasmettitore sulla frequenza di 2182 kHz;

accertarsi che la frequenza sia libera da altre trasmissioni;

accertarsi altresì che la stazione costiera che si intende chiamare non sia impegnata per altri servizi; a tale scopo

occorre sintonizzare il ricevitore sulla frequenza di lavoro della stazione costiera, frequenza rilevabile dalle pubblicazioni di cui la stazione di bordo deve essere fornita; le frequenze di lavoro usate attualmente dalle stazioni costiere italiane sono le seguenti:

Ancona	kHz 2656	Livorno	kHz 2591
Bari	» 2579	Messina	» 2789
Cagliari	» 2683	Napoli	» 2635
Civitavecchia	» 1888	Palermo	» 1705
Crotone	» 2663	Trieste	» 2624
Genova	» 2722	Venezia	» 1680

sintonizzare nuovamente il ricevitore sulla frequenza di 2182 kHz;

accertarsi che la chiamata non avvenga nei primi tre minuti di ogni mezz'ora (H+00÷H+03, H+30÷H+33), *periodo questo riservato esclusivamente all'ascolto e alle chiamate di soccorso;*

premere il pulsante del microfono ed effettuare la chiamata nella forma seguente:

tre volte, al massimo, il nominativo della stazione chiamata;

la parola QUI;

tre volte, al massimo, il nominativo del proprio natante.

Ricevuta risposta l'operatore di bordo prende accordi con la stazione costiera per stabilire su quale frequenza deve passare la stazione di bordo per l'espletamento del traffico; spetta alla stazione costiera di stabilire tale frequenza.

Raggiunto l'accordo, occorre sintonizzare il trasmettitore sulla frequenza prescelta e il ricevitore sulla frequenza di lavoro della stazione costiera; ripetere la chiamata sulla nuova frequenza e ristabilito il collegamento inoltrare il messaggio.

Se la stazione costiera non risponde alla chiamata, questa può essere ripetuta altre due volte ad intervalli di due minuti; non ottenuta risposta la chiamata non deve essere ripetuta prima di quindici minuti.

Dopo aver stabilito il collegamento, il nominativo sia della stazione chiamante che di quella chiamata non può essere trasmesso più di una volta.

Analoga procedura si applica per la ricezione dei messaggi.

Segnale di soccorso - Chiamata, messaggi di soccorso e traffico di soccorso.

Il segnale e la chiamata di soccorso indicano che una nave corre un pericolo grave e imminente e chiede un aiuto immediato e devono essere trasmessi solo per ordine del comandante del natante.

Il segnale, la chiamata ed il messaggio di soccorso devono essere lanciati sulla frequenza di 2282 khz e ripetuti ad intervalli fino a quando non si riceve la risposta.

Periodo particolarmente utile è quello dei primi tre minuti di ogni mezz'ora (H+00÷H+03, H+30÷H+33) in cui tutte le stazioni costiere sono obbligate ad effettuare l'ascolto per la salvaguardia della vita umana in mare.

Il segnale e la chiamata di soccorso in radiotelefonia comprendono:

il segnale di soccorso MAYDAY (pronunciato come l'espressione francese « m'aider ») *ripetuto tre volte;*

la parola QUI;

il nominativo del proprio natante, ripetuto tre volte; segue il messaggio di soccorso così composto;

il segnale MAYDAY;

il nominativo del natante;

l'indicazione della posizione, la natura del pericolo, la specie di soccorso richiesto e tutte quelle notizie che possono facilitare il soccorso.

Intercettato un segnale di soccorso l'operatore radio di bordo deve:

sospendere immediatamente le emissioni sulla frequenza di 2182 kHz;

continuare l'ascolto sulla stessa frequenza per ricevere il messaggio di soccorso;

attendere, nel caso che la nave in pericolo non si trovi nella propria zona di mare, che altra stazione radio più vicina dia il ricevuto;

mettersi a disposizione della stazione che assume la direzione del traffico di soccorso;

dare il ricevuto del messaggio di soccorso se, dopo un breve intervallo, nessun'altra stazione abbia provveduto a fare ciò;

appena dato il ricevitore, rilanciare il messaggio di soccorso come segue:

il segnale MAYDAY RELAY (pronunciato come l'espressione francese « m'aider relais »), ripetuto tre volte;

la parola QUI;

il nominativo del natante che trasmette, ripetuto tre volte;

la ripetizione del messaggio di soccorso ricevuto dalla nave in pericolo.

Appena possibile, la stazione che ha dato il ricevuto al messaggio di soccorso e si appresta a recarsi sul posto del sinistro deve comunicare alla nave in pericolo le indicazioni riguardanti la posizione della propria nave, la velocità della stessa ed il tempo entro il quale si prevede di giungere sul luogo dove si trova la nave in pericolo.

La trasmissione di un messaggio di soccorso da una stazione di nave diversa da quella in pericolo può essere effettuata anche quando si comprende che la stazione in pericolo non è in grado di trasmettere il messaggio di soccorso (esempio: aerei in collisione, affondamento rapido di un natante, avaria alla stazione trasmittente del natante in pericolo ecc.).

Quando lo si ritenga indispensabile, nel caso che trasmissioni in corso disturbino il traffico di soccorso, *si può imporre il silenzio radio* trasmettendo la parola « silence » seguita dalla parola « soccorso » e dal proprio nominativo.

Quando il traffico di soccorso è terminato, la stazione che ha assunto la direzione del traffico trasmette sulla frequenza usata per il soccorso un messaggio indirizzato a tutti per avvertire che il lavoro normale può essere ripreso.

Detto messaggio deve essere così compilato:

il segnale di soccorso « MAYDAY »;

la chiamata « a tutti » ripetuta tre volte;

la parola « QUI »;

il nominativo della stazione che trasmette;

l'ora;

il nominativo della stazione mobile in pericolo;

la parola « Silence Fini » pronunciata con le parole francesi « Silence Fini ».

Segnale, chiamata e messaggio di urgenza.

Il segnale e la chiamata di urgenza indicano che la stazione che chiama deve lanciare un messaggio urgentissimo concernente la sicurezza di una nave, di un'aeronave o di un altro mezzo o di una persona (esempio: avvistamento di una nave in pericolo, persona a bordo gravemente ammalata per la quale necessitano prescrizioni mediche urgentissime, ecc.).

Il segnale e la chiamata vengono trasmessi sulla frequenza internazionale del soccorso (2182 kHz) dietro l'autorizzazione del comandante o della persona responsabile della nave.

Il messaggio di urgenza va sempre indirizzato ad una stazione o a più o a tutte le stazioni; esso è preceduto dal segnale di urgenza PAN ed è così composto:

la parola PAN ripetuta tre volte;

il nominativo della stazione o delle stazioni a cui è indirizzato il messaggio (*oppure a tutte le stazioni*);

la parola QUI;

il nominativo della nave chiamante;

il messaggio.

Il segnale di urgenza ha la precedenza su tutte le altre comunicazioni, salvo quelle di soccorso. Qualora si capti un segnale « PAN » si deve aver cura di non disturbare la trasmissione del messaggio che segue tale segnale.

Se trascorsi tre minuti dal lancio del segnale non si sente nessun messaggio di urgenza, si può riprendere la trasmissione.

Se il natante sta comunicando su frequenze diverse da quelle usate per la trasmissione del segnale di urgenza e della chiamata che segue, può continuare le sue trasmissioni solo qualora la chiamata non sia diretta a tutte le stazioni; in quest'ultimo caso dovrà dare invece il ricevuto.

Segnale, chiamata e messaggio di sicurezza.

Il segnale e la chiamata di sicurezza riguardano messaggi relativi alla sicurezza della navigazione o importanti avvisi meteorologici lanciati dalle stazioni costiere, avvisi ai naviganti ecc.

Il segnale di sicurezza consiste nella trasmissione della parola SECURITE' ripetuta tre volte.

Segue la chiamata così composta:

nominativo della stazione a cui va indirizzato il messaggio (o a tutte le stazioni) ripetuto tre volte;

la parola « QUI »;

il nominativo della propria stazione ripetuto tre volte;

la frequenza su cui si intende trasmettere il messaggio.

Infatti, mentre il segnale di sicurezza e la chiamata devono effettuarsi sulla frequenza di soccorso 2182 kHz, è opportuno che il messaggio sia trasmesso sulla frequenza di lavoro.

Il messaggio di sicurezza deve venire trasmesso appena possibile e ripetuto alla fine del primo periodo successivo al silenzio (esempio: se si avvista una mina alle ore 1515 il messaggio di sicurezza deve essere lanciato subito e ripetuto poi alle ore 1534).

Ricevuto un segnale di sicurezza si deve ascoltare il messaggio di sicurezza; non si devono effettuare trasmissioni che possano disturbare la ricezione di tale messaggio.

Per l'uso pratico dell'apparato radio di bordo l'operatore deve attenersi a quanto prescrivono in merito le opportune istruzioni che le Società concessionarie sono tenute a fornire alle stazioni.

Occorre segnalare frequentemente, durante la navigazione, la propria posizione alla stazione costiera più vicina.

3) *Tariffe:*

I marconigrammi e le conversazioni radiotelefoniche sono soggette alla tassazione secondo le tariffe vigenti.

(4753)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1964.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Canzo (Como).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Canzo (Como) in data 4 ottobre 1959, n. 33, con la quale è stato proposto che al territorio di quel Comune venga riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Canzo (Como) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno.

Art. 2.

Per l'amministrazione della stazione indicata all'articolo 1, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno di Canzo, con sede in Canzo.

Il prefetto di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 maggio 1964

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4751)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1964.

Determinazione delle direzioni di atterraggio sull'aeroporto privato di Vergiate.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Considerato che non è stato ancora provveduto — ai sensi dell'art. 15 della citata legge 30 gennaio, n. 141 — alla determinazione dei beni e impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'Aeronautica militare e dell'Aviazione civile ed alla determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione di atterraggio sull'aeroporto privato di Vergiate;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Vergiate come segue:

Direzione di atterraggio 158° - 338°;

Lunghezza m. 1525;

Livello medio del sedime aeroportuale mt. 262;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

nord mt. 265,55 - sud mt. 258,05.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale nè al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1964

Il Ministro: JERVOLINO

(4770)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1964.

Declassificazione da provinciale a comunale di una strada in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la proposta in data 10 giugno 1959 dell'Amministrazione provinciale di Asti circa la declassificazione della strada Mombercelli-Castelnuovo Calcea-tratto dal termine della traversa di Mombercelli al bivio per Vinchio in località Pontetto;

Visto il voto n. 1528 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta dell'8 settembre 1959 ha espresso parere favorevole al riguardo;

Vista la delibera 14 dicembre 1963, n. 284/1772 della Amministrazione provinciale di Asti con la quale viene formalmente chiesta la declassificazione della strada anzidetta;

Ritenuto pertanto che la strada Mombercelli-Castelnuovo Calcea - tratto dal termine della traversa di

Mombercelli al bivio per Vinchio in località Pontetto possa essere declassificata da provinciale e classificata comunale a termini degli articoli 7 e 12;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto dal termine della traversa di Mombercelli al bivio per Vinchio, in località Pontetto della strada Mombercelli-Castelnuovo-Calcea della lunghezza di km. 0+300 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Mombercelli (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4723)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1964.

Revoca del decreto ministeriale 2 luglio 1957 recante la determinazione di retribuzioni medie ai fini contributivi per il personale retribuito a percentuale (camerieri ed aiuto camerieri) dipendente da pubblici esercizi della provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1957, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, per il personale retribuito a percentuale (camerieri ed aiuto camerieri) dipendente da pubblici esercizi della provincia di Udine;

Considerato che non è stato raggiunto l'accordo fra le parti interessate per la determinazione di nuove misure di retribuzioni medie per la suddetta categoria di lavoratori;

Ritenuto che le retribuzioni medie determinate con decreto ministeriale 2 luglio 1957 risultano essere notevolmente inferiori a quelle reali, con conseguente pregiudizio per i lavoratori interessati;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 luglio 1957, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, per il personale retribuito a percentuale (camerieri ed aiuto camerieri) dipendente da pubblici esercizi della provincia di Udine, cessa d'avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il Ministro: BOSCO

(4773)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1964.

Misure e modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali per il servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 11 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 30 dicembre 1957, con il quale è stato approvato il « Piano regolatore telegrafico nazionale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le misure e le modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali per il servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex) sono fissati con le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro: Russo

TABELLA *A*

Contributi e canoni relativi all'uso degli impianti messi a disposizione dei privati utenti

1) Contributo « una tantum » a fondo perduto	L. 600.000 —
2) Canone annuo di uso e manutenzione per il posto normale di utente (telestampante, teleinseritore e tavolo silenziato) e per il circuito di raccordo alla Centrale entro il raggio di 3 km. e 5 km. rispettivamente nelle città con popolazione fino a 300.000 abitanti ed oltre	» 360.000 —
3) Canone annuo di uso e manutenzione per ogni chilometro di raccordo alla Centrale oltre il raggio di cui al precedente punto 2)	» 5.737,50
4) Contributo per le spese di trasloco entro il raggio di cui al precedente punto 2)	» 50.000 —
5) Canoni annui di uso e manutenzione per le apparecchiature accessorie facoltative:	
Riperforatore	» 60.000 —
Trasmettitore automatico	» 90.000 —
Telestampante a foglio con o senza cassetta aggiuntiva	» 270.000 —
Tavolo silenziato	» 30.000 —
Teleinseritore con eventuale commutatore	» 60.000 —

Modalità di versamento

Gli importi relativi ai contributi e ai canoni sopra indicati debbono essere corrisposti mediante versamento sul c/c postale 1/31840 intestato « Ministero poste e telecomunicazioni - Direzione centrale telegrafi ».

TABELLA *B*

Depositi cauzionali a garanzia delle apparecchiature fornite dall'Amministrazione ai privati utenti

1) Deposito per le apparecchiature di cui è dotato il posto normale di utente (telestampante, teleinseritore e tavolo silenziato)	L. 100.000
2) Depositi per le apparecchiature accessorie facoltative:	
Riperforatore	» 60.000
Trasmettitore automatico	» 90.000
Telestampante a foglio con o senza cassetta aggiuntiva	» 250.000
Tavolo silenziato	» 30.000
Teleinseritore con eventuale commutatore	» 30.000

Modalità di versamento

Gli importi relativi ai suddetti depositi cauzionali debbono essere costituiti:

o su libretto di risparmio postale intestato « Ministero poste e telecomunicazioni - Direzione centrale telegrafi », con la causale « Trattasi di deposito cauzionale effettuato dalla . . . . relativo abbonamento servizio telex in . . . . »,

ovvero, mediante fidejussione bancaria da parte di uno degli Istituti di credito indicati dall'art. 54 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309 e 22 maggio 1956, n. 635.

Sull'importo della fidejussione e per tutta la durata della sua validità, dovrà essere corrisposto all'Amministrazione lo interesse anticipato del 2% annuo da versarsi sul c/c postale 1/31840 intestato « Ministero poste e telecomunicazioni - Direzione centrale telegrafi ».

TABELLA *C*

Contributi e canoni relativi all'uso degli impianti messi a disposizione delle Amministrazioni dello Stato

1) Contributo « una tantum » a fondo perduto	L. 400.000 —
2) Canone annuo di uso e manutenzione per il posto normale di utente (telestampante, teleinseritore e tavolo silenziato) e per il circuito di raccordo alla Centrale entro il raggio di 3 km. e di 5 km. rispettivamente nelle città con popolazione fino a 300.000 abitanti ed oltre	» 360.000 —
3) Canone annuo di uso e manutenzione per ogni chilometro di raccordo alla Centrale oltre il raggio di cui al precedente punto 2)	» 5.737,50
4) Contributo per le spese di trasloco entro il raggio di cui al precedente punto 2)	» 50.000 —
5) Canoni annui di uso e manutenzione per le apparecchiature accessorie facoltative:	
Riperforatore	» 60.000 —
Trasmettitore automatico	» 90.000 —
Telestampante a foglio con o senza cassetta aggiuntiva	» 270.000 —
Tavolo silenziato	» 30.000 —
Teleinseritore con eventuale commutatore	» 60.000 —

Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dei depositi cauzionali a garanzia delle apparecchiature fornite dalla Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Modalità di versamento

Valgono al riguardo le medesime disposizioni riportate nella tabella *A*.

(4704)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1964.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 19 giugno 1963, n. 71, con la quale il comune di Pisticci ha espresso il parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica in destra del fiume Basento: dalla litoranea Jonica al mare, attraverso la masseria Macchia dell'estesa di km. 3 + 592;

Visto il voto n. 634 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 15 aprile 1964, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica denominata in destra del fiume Basento: dalla litoranea Jonica al mare, attraverso la masseria Macchia è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Pisticci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica VII Presa Superiore, con sede in Dolo (Venezia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10601 in data 29 maggio 1964, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica VII Presa Superiore, con sede in Dolo (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 10 luglio 1963.

(4665)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Basso Polesine, con sede in Adria (Rovigo)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10791 in data 29 maggio 1964, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica per il Basso Polesine, con sede in Adria (Rovigo), deliberato dal Commissario governativo in data 4 marzo 1964.

(4666)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica pediatrica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Clinica pediatrica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4837)

Vacanza della cattedra di « Microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Microbiologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4838)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova in data 19 maggio 1964, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 23.000.000 una porzione dell'immobile di proprietà della signora Elda Corinaldi, nata Wollemborg, posto in via del Santo, 16, indicato al catasto del comune di Padova, Sezione F, foglio n. XI, mappale n. 305 sub. 10-11-12.

(4731)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea

Il dott. Heboyan Megarditch, nato a Istanbul il 20 novembre 1900, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 10 aprile 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4735)

La dott.ssa Caterina Valeria Abelli, nata a Montegiorgio (Ascoli Piceno) il 30 gennaio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in farmacia rilasciatole dall'Università di Camerino il 6 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Camerino.

(4734)

Avviso di smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Giuseppa Alacqua, nata a Milazzo (Messina) il 20 marzo 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Messina il 1° giugno 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(4738)

L'ing. Edoardo Porcini, nato a Salerno il 31 maggio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli il 9 gennaio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4739)

Il dott. Buonamico Bentivoglio, nato a Carbonara Po (Mantova) il 25 maggio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Modena il 24 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(4740)

Avviso di rettifica

Nell'« Esito di ricorso », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 10 giugno 1964, pagina 2440, ove è ripetuto, alla terza riga: « Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicem- », leggasi: « registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 346, è stato dichia- ».

(4832)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5670 in data 4 giugno 1964, il sig. Giovanni Cavalera è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(4756)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 12 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,80	624,87	624,85	624,855	624,85	624,85	624,85	624,85	624,86
$ Can.	578,19	578,05	578,20	578 —	577 —	578,07	578,05	578,10	578 —	578 —
Fr. Sv.	144,79	144,80	144,815	144,815	144,81	144,81	144,815	144,80	144,81	144,81
Kr. D.	90,43	90,42	90,43	90,45	90,40	90,45	90,44	90,42	90,45	90,45
Kr. N.	87,39	87,38	87,40	87,385	87,35	87,41	87,395	87,38	87,41	87,40
Kr. Sv.	121,63	121,65	121,65	121,665	121,60	121,63	121,65	121,65	121,63	121,65
Fol.	172,65	172,56	172,60	172,7775	172,60	172,57	172,575	172,60	172,58	172,61
Fr. B.	12,55	12,537	12,5420	12,53625	12,535	12,54	12,5385	12,54	12,54	12,54
Franco francese	127,48	127,45	127,48	127,47	127,45	127,45	127,465	127,48	127,45	127,45
Lst.	1746,02	1745,60	1746 —	1745,70	1745,625	1746,17	1745,77	1746,20	1746,20	1745,80
Dm. occ.	157,25	157,26	157,28	157,2825	157,27	157,28	157,28	157,27	157,28	157,28
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,19	24,19	24,15	24,19	24,1875	24,20	24,19	24,19
Escudo Port.	21,78	21,76	21,75	21,77	21,90	21,77	21,765	21,70	21,77	21,77

Media dei titoli del 12 giugno 1964

Rendita 5 % 1935	103,95
Redimibile 3,50 % 1934	96,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	86,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,875

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	578,025
1 Franco svizzero	144,815
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,39
1 Corona svedese	121,657
1 Fiorino olandese	172,576
1 Franco belga	12,537
1 Franco francese	127,467
1 Lira sterlina	1745,735
1 Marco germanico	157,281
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,767

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 dicembre 1936, n. 3047/R/Gab., con cui al sig. Brugger David, nato a Campo Tures il 22 gennaio 1895, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ponti;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 11 novembre 1963 dal predetto ed il 23 marzo 1964 dai figli Davide, Anna, Alessandro, Antonio, Adolfo ed Hermann;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccenato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 dicembre 1936, n. 3047/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Ponti David, nato a Campo Tures il 22 gennaio 1895; della moglie Egger Anna, nata a Kartitsch (Austria) l'8 aprile 1898; dei figli Alessandro, nato a Campo Tures il 22 marzo 1933; Antonio, nato a Sant'Andrea in Monte il 25 settembre 1936; Adolfo, nato a Chienes il 29 novembre 1938; Hermann, nato a Klam Grein (Austria) il 5 ottobre 1940, tutti residenti a Velturno; Davide, nato a Kartitsch (Austria) il 13 ottobre 1924, residente a Bolzano in via Grappoli n. 9/9; Anna, nata a Campo Tures il 6 ottobre 1928, residente a Bolzano, salita Sant'Osvaldo n. 6 e della di lei figlia Ponti Renate, nata a Klam Grein il 1° novembre 1948, viene ripristinato nella forma tedesca di Brugger.

Il sindaco del comune di Velturno provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 giugno 1964

(4778) *Il Vice Commissario del Governo*: PUGLISI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, al posto di insegnante di direzione d'orchestra nel Conservatorio di musica di Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, al posto di insegnante di direzione d'orchestra nel Conservatorio di musica di Roma (1° ruolo - coeff. 450).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al succesivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma, in ogni caso, per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) devono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco, in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal succesivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra, gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 200, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra o coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati, ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti), dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre un certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello Stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno, invece, produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 200 della competente comunità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera p) che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 200,

rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 dell'autorità militare;

z) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

y) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari ed il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è approvata la terna di cui al successivo art. 8 ed è dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente articolo 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito e di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 8 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 200;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare; copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva.

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certicato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto:

4) per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, e di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della Pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati all'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati e invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la *cultura dei candidati medesimi.*

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 3 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinuncia al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1964
Registro n. 36, *foglio n.* 274

(4355)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'articolo 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica.

Sono ammessi, inoltre, i laureati in ingegneria di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre quelli indicati nel precedente articolo 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione:

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima dal 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite almeno da sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università ed Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è elevato a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, nonchè per coloro che appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31 - Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di giorni trenta — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni trenta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e della Università presso cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1, sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti i candidati potranno presentare la propria fotografia, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'articolo 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengono tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in carta da bollo da L. 200 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 200;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 200;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione su carta da bollo da L. 200 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare, un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia, in bollo da L. 200, dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dai competenti Organi;

u) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera *b)* di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g)* ed *h)*. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti ed assimilati) nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, in bollo da L. 200, autenticata da notaio e dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno anche l'originale o copia autentica del predetto diploma in competente bollo;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita), rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto delo stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) su carta da bollo da L. 200 rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori

della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni 60 — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento del relativo invito, sotto pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione di un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ai consiglieri di 2ª classe, anche durante il periodo di prova, compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 6.800, assegno temporaneo L. 23.500, premio di esercizio L. 20.600. Competono, inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 marzo 1964

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 14, foglio n. 150. — ANSALONE

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Fondamenti di elettrotecnica e di elettronica

1. Campi elettrici e magnetici.
2. Campo elettromagnetico rapidamente variabile. Equazioni fondamentali di Maxwell.
3. Grandezze alternative sinusoidali e grandezze alternative di forma qualsiasi.
4. Applicazione delle leggi e dei teoremi generali della elettronica alla soluzione di problemi sui circuiti elettrici lineari a costanti concentrate.
5. Tubi elettronici a vuoto ed a gas.
6. Transistori.
7. Cenni sulla costituzione dei filtri elettrici.
8. Cenni sulla costituzione di circuiti raddrizzatori, amplificatori ed oscillatori.
9. Misure di tensione, di corrente, di potenza; ponti di misura; oscilloscopi.
10. Teoria generale dei trasformatori. Cenni sulle macchine asincrone e sui motori e generatori in corrente continua.
11. Cenni sulle macchine sincrone.
12. Problemi di alimentazione di apparecchiature elettroniche dalla rete di distribuzione, da batterie di pile ed accumulatori, da gruppi moto-generatori.

Seconda prova:

Trasmissione ed elaborazione delle informazioni

1. Circuiti a costanti distribuite: linee elettriche omogenee. Equazioni della propagazione.
2. Segnali periodici, aperiodici, aleatori.
3. Serie di Fournier e trasformata di Laplace.

4. Fondamenti della teoria delle informazioni.
5. Rumore e distorsioni.
6. Segnali modulati in ampiezza, in frequenza, ad impulsi ed a codice.

Terza prova:

Sistemi di comunicazioni elettriche

1. Segnali telegrafici, trasmettitori e ricevitori telegrafici.
2. Il segnale telefonico; l'apparato telefonico.
3. Reti telefoniche a commutazione manuale e automatica.
4. Il segnale televisivo; esplorazione e ricostruzione dell'immagine.
5. Trasmissione telefonica a grande distanza su linee, su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali; sistemi a correnti vettrici; amplificatori controreazionati.
6. Irradiazione, propagazione, captazione di onde elettromagnetiche di diversa frequenza; antenne per microonde; guida d'onda.
7. Trasmettitori radio elettrici; struttura generale; circuiti modulatori; amplificatori di potenza.
8. Ricevitori radio elettrici; struttura generale; amplificazione a frequenza intermedia; circuiti rivelatori.
9. Metodi di calcolo di strutture meccaniche per linee aeree e per antenne.

Quarta prova:

(solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'articolo 1 - comma 2°).

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Elementi della teoria dei controlli automatici. (Cenni sulla struttura dei sistemi a controlli automatici. Cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico. Generalità sull'automazione di processi operativi. Cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici).

b) Elementi di contabilità generale dello Stato.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

d) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

e) Criteri di gestione dei servizi di telecomunicazione. Gestione diretta ed in concessione.

f) Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2°:

conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia n. 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . . ;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . . ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale in lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4162)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1963, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1963, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 149;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato:

Ten gen. CC.rc. s.p.e. Santaniello Federico, presidente;
Magg gen. CC.rc. s.p. a disp. Padula Francesco, membro per l'amministrazione e contabilità di Stato;
Col. CC.rc. s.p.e. Donfrancesco Amato, membro per la geografia economica;
Col CC.rc. s.p.e. Marino Antimo, membro per il diritto e legislazione aeronautica;
Ten. col. CC.rc. s.p.e. Mayer Giuseppe, membro per la statistica;
Prof. D'Avanzo Walter, membro per il diritto civile e commerciale;
Prof. Iuso Raffaele, membro per il diritto amministrativo e costituzionale;
Prof. Mezzacapo Camillo, membro per l'economia politica e scienza delle finanze;
Col. CC.rc. s p.e. Pinna Mario, membro supplente;
Col. CC.rc. s.p.e. Pesce Gaetano Delfino, segretario.

A ciascuno dei membri della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 316

(4766)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Verona, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2738, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecentosessantotto posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 137/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Casagrande dott. ing. Luigi è nominato presidente della Commissione esaminatrice di Verona per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo Nardi dott. ing. Valentino, impossibilitato a continuare nell'incarico per motivi di servizio.

Roma, addì 31 maggio 1964

Il direttore generale: FIENGA

(4796)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (coefficiente 500) nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, indetto con decreto ministeriale 1° novembre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 7 del 6 giugno 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1964, registro n. 7, foglio n. 252, relativo all'approvazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (coefficiente 500) nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, indetto con decreto ministeriale 1° novembre 1961.

(4839)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 8 giugno 1964, pubblica il decreto ministeriale 10 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio dello stesso anno, registro n. 13, foglio n. 188, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso a quaranta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1963.

(4803)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 5 del mese di maggio 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 15 aprile 1964, relativo alla graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

(4713)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, nonchè di quella dei vincitori del concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » dell'11 gennaio 1963, n. 9.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che in data 18 maggio 1964, nel supplemento straordinario n. 9/1963, al Bollettino ufficiale del Ministero, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 2 settembre 1963, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori del concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

(4767)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 432 el 10 gennaio 1962, con cui è stato indetto il concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1961;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciutili regolari;

Considerato che occorre approvare la graduatoria dei partecipanti al concorso di che trattasi;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso, in oggetto indicato:

1. La Fornara Paolo	punti	106,590
2. Catano Carmelo	»	105,719
3. De Leo Francesco	»	105,148
4. Miroddi Saverio	»	101,804
5. Carbone Rocco	»	100,753
6. Germanotta Giovanni	»	100,153
7. Ventura Domenico	»	100,137
8. Romeo Nunzio	»	100,013
9. Iannelli Pietro	»	100 —
10. Zingales Giuseppe	»	99,922
11. Puglia Aurelio	»	99,002
12. Barrile Luciano	»	98,205
13. Prestipino Giiovanni	»	98,011
14. Primerano Amedeo	»	98 —
15. Paterniti Carmelo	»	97,635
16. Amato Giuseppe	»	97,180
17. Marraro Giuseppe	punti	97,040
18. Spagnolo Francesco	»	96,233
19. Lanza Vincenzo	»	96,181
20. Magistro Francesco	»	95,731
21. Sferlazza Giovanni	»	95,707
22. Musuraca Giovanni	»	94,810
23. Anastasi Francesco	»	94,340
24. Lo Re Vincenzo	»	93 —
25. Lazzaro Antonino	»	92,190
26. Oliva Pietro	»	91,190
27. Zingone Domenico	»	90,313
28. Gambadauro Pietro	»	89 —
29. Triolo Rosario	»	88,955
30. Tati D'Urso Filippo	»	88,110
31. Pedale Giovanni	»	88,070
32. Polito Antonino	»	87,904
33. Rizzo Santi	»	85,678
34. Cerruso Mario	»	85,090
35. Maio Cesarino Carmelo	»	84,474
36. Bottari Antonino	»	82,485
37. Mediati Domenico	»	81,112
38. Federico Rosario	»	80,270
39. Gussio Francesco	»	80,239
40. Garufi Salvatore	»	78,420
41. Aiello Vincenzo	»	72,002
42. Calandra Pietro	»	70,276
43. Chiarelli Salvatore	»	70,027

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 31 maggio 1964

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero del 24 maggio 1964, con cui viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1961;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori dei posti di condotta medica, seguenti sanitari:

1) La Fornara Paolo: Moio Alcantara;
2) Catano Carmelo: Vill. Gesso (Messina);
3) De Leo Francesco: Furci Siculo;
4) Miroddi Saverio: fraz. Bafia (Castroreale);
5) Carbone Rocco: Mandanici;
6) Germanotta Giovanni: Caprileone (2ª condotta);
7) Ventura Domenico: Leni;
8) Romeo Nunzio: fraz. Vulcano del comune di Lipari;
9) Iannelli Pietro: fraz. Ginostra del comune di Lipari.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato ai Comuni per l'esecuzione.

Messina, addì 31 maggio 1964

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(4748)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.